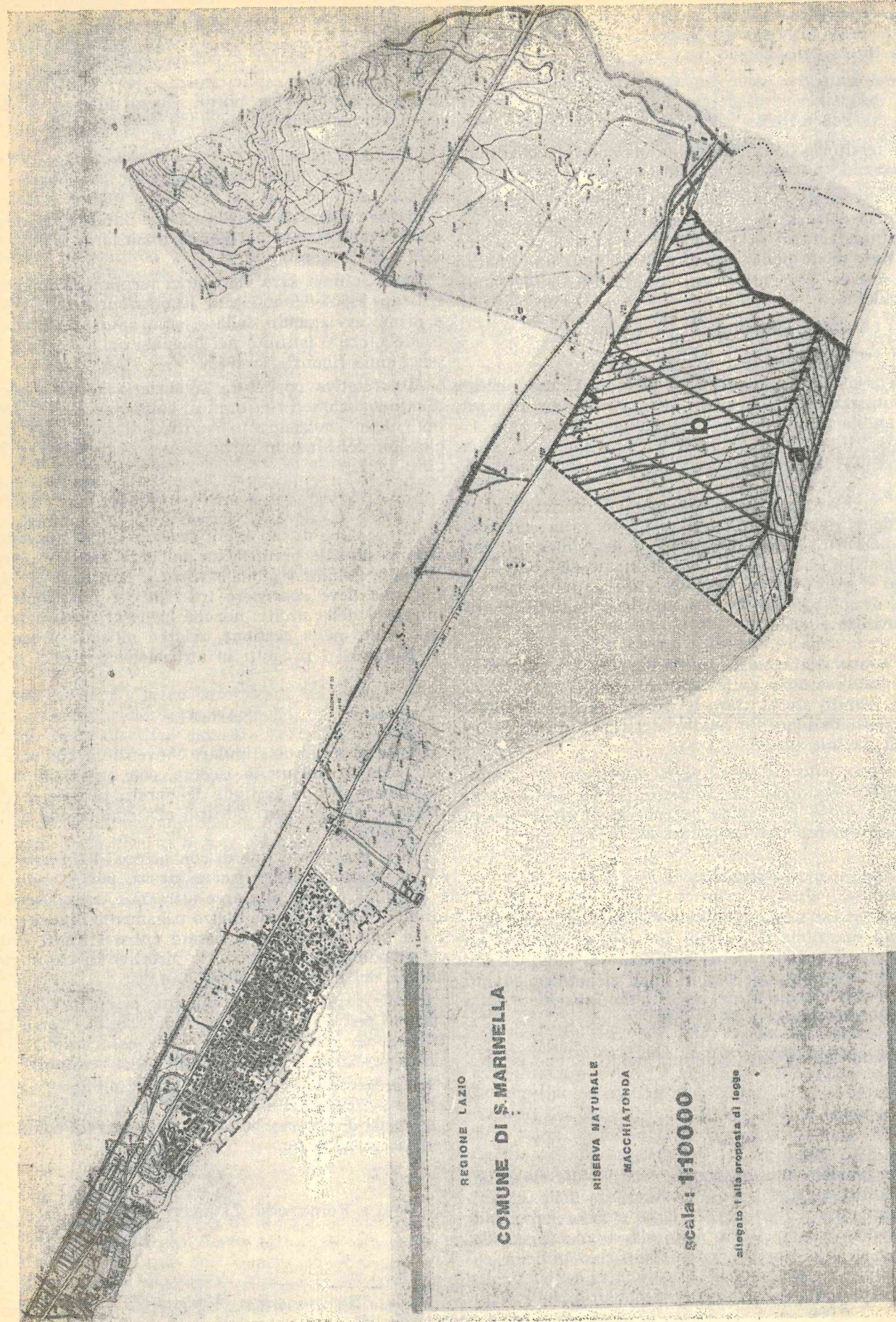




LEGGE REGIONALE 23 luglio 1983, n. 55.
Adeguamento del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 ciascun gruppo consiliare ha diritto ad un contributo mensile per spese di funzionamento rappresentato:

- 1) da una quota di L. 500.000 quale che sia la consistenza numerica del gruppo;
- 2) da una quota variabile ragguagliata a L. 200.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo mensile nella seguente misura:

- L. 500.000 per gruppi di un consigliere;
- L. 700.000 per gruppi da due a cinque consiglieri;
- L. 900.000 per gruppi da cinque a dieci consiglieri;
- L. 1.200.000 per gruppi oltre i dieci consiglieri.

Art. 3.

Entro il mese di febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari inviano al collegio dei revisori dei conti una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi erogati.

Il mancato adempimento di tale prescrizione determina l'automatica sospensione del contributo.

Art. 4.

La lettera b) dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1973, n. 6, è così sostituita:

«L'Ufficio di Presidenza provvede, altresì, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, all'allestimento, all'arredo delle sedi riservate ai vari gruppi ed alla fornitura del servizio di fotocopiatura».

Art. 5.

All'ulteriore spesa di L. 94.800.000 derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 25004 del bilancio in corso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 23 luglio 1983

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 luglio 1983.

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 1983, n. 2596.

Comune di Sutri. Approvazione piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'urbanistica ed all'assetto del territorio;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la deliberazione consiliare 14 dicembre 1974, n. 88, approvata dalla competente sezione di controllo in data 11 gennaio 1975, con la quale il comune di Sutri ha adottato il piano regolatore generale del proprio territorio;

Ritenuto che, a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n. 9 osservazioni in ordine alle quali il comune ha formulato le proprie controdeduzioni con delibera consiliare 15 aprile 1975, n. 30, approvata dalla competente sezione di controllo in data 10 maggio 1975;

che gli atti e gli elaborati del piano regolatore generale in esame, presentati all'assessorato all'urbanistica ed all'assetto del territorio sono stati da questo sottoposti all'esame del comitato tecnico consultivo regionale;

che il predetto organo consultivo regionale, con voto n. 15/2 del 23 gennaio 1981 ha espresso il parere che il piano regolatore generale del comune di Sutri sia meritevole di approvazione con le modifiche, prescrizioni e raccomandazioni specificate nei «considerato» del voto stesso che qui di seguito integralmente si trascrivono;

considerato che l'istruttoria ha posto in evidenza l'esistenza in atti di una documentazione sufficiente alla conoscenza del territorio, con particolare riguardo alle caratteristiche più salienti che lo distinguono dal punto di vista geomorfologico, paesistico ed archeologico;

che dall'esame di tale documentazione, la sezione ha tratto il convincimento che alcune previsioni formulate dal piano non possono ritenersi compatibili con le caratteristiche suddette, soprattutto laddove gli ambiti territoriali interessati risultano ricchi di preesistenze storiche ed ambientali che è assolutamente necessario salvaguardare;

che, in ragione di ciò, tali previsioni sono da annullare o modificare, come nel dettaglio verrà appresso specificato, tenuto conto peraltro che il piano senza di esse